



**Settore Polizia Locale
Servizio Gestione Traffico**

Brescia, li 12/11/2019
Prot. 243905/2019
ft

OGGETTO: Ordinanza di revoca di istituzione del divieto di sosta in via Agostino Bassi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la precedente ordinanza n. 125867/2019 del 06 giugno 2019, con la quale si disciplinava l'istituzione del divieto di sosta nella via in oggetto;

Ravvisato che la limitazione apportata in recente periodo non ha dato riscontri positivi, causando peraltro disagi ai residenti, ritiene necessario provvedere alla revoca della limitazione sopra citata e di cui all'oggetto;

Sentito il parere degli Uffici Tecnici Comunali competenti;

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 del Codice della Strada;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visti lo Statuto del Comune, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Tenuto conto del provvedimento del Sindaco n. 176331 del 18 settembre 2018;

ORDINA

In riforma di ogni precedente e/o contraria disposizione e successivamente alla rimozione della segnaletica stradale;

2 - Dalle ore 7.00 del 12/11/2019 a tempo indeterminato è revocata l'istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata su ambo i lati della traversa nord di via Agostino Bassi identificata dal civico 29;

2 – Con la stessa decorrenza è revocata l'ordinanza n. 125867/2019 del 06 giugno 2019;

DEMANDA

Al Settore Polizia Locale, Servizio Gestione Traffico, di provvedere alla rimozione della segnaletica stradale;

Al Corpo di Polizia Locale, ai Funzionari, Ufficiali ed Agenti, di cui all'articolo 12 del Codice della Strada, di vegliare al controllo, all'osservanza ed all'esecuzione della presente Ordinanza;

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio;

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Daniele Ciotti del Servizio Gestione Traffico;

AVVERTE

I trasgressori che saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;

Gli interessati; che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Il Responsabile del Settore
(Dott. Roberto Novelli)**